

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 1 del 18/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno **2021**, addì **diciotto** del mese di **Febbraio** alle ore **18:15**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
MARTINAZZI ELISA	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere		X
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 9 Assenti: 1

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 974 del 12/02/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.

Il Sindaco spiega che, in merito a questo argomento, non è sopraggiunta alcuna proroga, pertanto occorre istituire il cd. Canone unico. Tuttavia, si rimanda l'approvazione del regolamento e delle tariffe in occasione dell'approvazione del bilancio. Per il momento viene istituito questo canone unico. Ricorda che sono previste deroghe rispetto al passato; ad esempio la prima scadenza prima era al 31 gennaio, ora al 31 marzo. Per adesso sono utilizzate le tariffe 2020. Non appena si approverà il regolamento, verranno anche approvate le nuove tariffe e verrà valutato, a saldo, se sono state versate più imposte o meno. Comunica anche che viene confermata a San Marco SpA la gestione in concessione del canone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che:

- in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019;
- stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Atteso che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "mille proroghe" (D.L. n. 183/2020);

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato il decreto 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Tenuto conto, altresì, che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) risultava affidata con scadenza al 31/12/2020, a San Marco Spa, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Ritenuto, pertanto, necessario assicurare la gestione e l'incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l'interruzione dei servizi correlati all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell'ente;

Rilevata, altresì, l'opportunità di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente, al soggetto sopra indicato, la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito loro gestione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale:

- n. 108 del 11/12/2020 avente ad oggetto *“Rinegoziazione emergenza Covid-19 – proroga per il triennio 2021/2023 del contratto sottoscritto con San Marco spa relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in scadenza al 31/12/2020, nelle more dell'attuazione del canone unico”*;

- n. 2 del 14/01/2021 avente ad oggetto “Disciplina provvisoria . canone patrimoniale di concessione (canone unico), autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- la presa d’atto dell’Organo di revisione economico-finanziaria acquisita al protocollo comunale al n.1124 in data 18.2.2021;

Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, così come il contenuto delle delibere di Giunta Comunale richiamate nella stessa;
2. di dare atto dell’approvazione del seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Malegno, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Malegno, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti tributo puntuale di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

- la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23/6/1994 e successive modificazioni, a cui si fa espresso rinvio;*
- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 17/11/1994 e successive modificazioni a cui si fa espresso rinvio.*

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, disponendo il rinvio al 31 marzo 2021 del termine

del 31 gennaio in cui è scaduto il termine annuale delle occupazioni permanenti di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del canone unico. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Proroga contratti di affidamento

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di rinegoziazione previste nella delibera di G.C. n. 108 del 11/12/2020;

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione del regolamento in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del regolamento e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Inoltre, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 17/03/2021 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il _____ (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Lì, 17/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 17/03/2021

Il Segretario Comunale
Avv. Carmen Modafferi